

ANCE Campania News

8 marzo
2024

numero
10/12

Il nuovo decreto sul Pnrr, nato per accelerare l'attuazione delle opere previste dal piano, è stato approvato dal consiglio dei Ministri lo scorso 26 febbraio. Presentato alla Camera il 2 marzo, è stato assegnato alla Commissione Bilancio e adesso inizierà l'iter parlamentare di conversione in legge. Conversione che andrà votata definitivamente entro il 1° maggio, pena la decadenza. Tuttavia, in parallelo dovrà procedere anche l'attuazione del decreto, che prevede 26 provvedimenti da varare (se ne incontrano uno ogni due articoli) per rendere pienamente operative le misure previste dal testo. Un numero che peraltro potrebbe anche salire durante l'iter di conversione, se, come succede di consueto, al testo verranno aggiunti altri articoli e/o commi con il loro corollario di altri provvedimenti attuativi. E un numero che va ad aggiungersi ai 315 provvedimenti attuativi ancora da varare riferiti a tutte le altre leggi già approvate dal governo Meloni. Ci sono norme del decreto Pnrr già operative, come l'aumento (al 30% del valore dell'opera) del livello ordinario delle anticipazioni di cassa ai soggetti attuatori, oppure il trasferimento di 150 milioni dalla amministrazione straordinaria di Ilva spa all'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia spa per la continuità operativa degli impianti. Altre misure, invece, avranno bisogno del loro provvedimento attuativo. Quello più urgente, previsto entro il 17 marzo, è il decreto del ministro dell'Economia che riguarda l'istituzione, presso il ministero stesso, del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni con più di 60mila abitanti contro i ritardi dei pagamenti. Sempre in termini di ritardo dei pagamenti, per il 31 marzo sono attesi i decreti di quei ministeri che presentano problematiche su questo fronte. Decreti con il relativo Piano di intervento. Per il contrasto al lavoro sommerso e la vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'articolo 29 introduce il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite un meccanismo di patente a crediti. Tuttavia, un successivo decreto del ministro del Lavoro dovrà stabilire l'individuazione delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente stessa. C'è poi tutta una serie di nomine di commissari straordinari, che aspettano il loro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (i famosi Dpcm), tutti con scadenza il prossimo 1° aprile: quello per la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari; quello per la realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata; quello per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Altra misura attuativa fondamentale, da varare per il 1° maggio, riguarda il decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro per gli Affari Ue, Sud, coesione e Pnrr, per adeguare alle riduzioni e ai rifinanziamenti i cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali degli interventi del Pnc (il Piano Nazionale Complementare che integra e potenzia il Pnrr). *da NT+*.



In questo numero

Occorrono 26 decreti attuativi per il PNRR

1

Spiegazione del MIT in caso di pagamento della penale per ritardo dei lavori in subappalto

2

Per il TAR dalle gare PNRR esclusi se non si applica il DNSH

3

Il silenzio assenso in edilizia

4

Tar Sicilia sui bandi per affidamento di appalto integrato

4

Una google map dell'evasione fiscale

5

Spiegazione del MIT in caso di pagamento penale per ritardo dei lavori in subappalto

Chi paga le penali per il ritardo nei lavori affidati in subappalto? Il pagamento grava sull'appaltatore o sul subappaltatore che non ha consegnato i lavori in tempo?

Il servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture (Mit), con il parere 2355/2024, ha spiegato come orientarsi tra le disposizioni del nuovo Codice Appalti ([D.lgs 36/2023](#)).

Penali ritardo lavori, il dubbio

Un'impresa ha sollecitato l'intervento chiarificatore del Mit in merito al ritardo nella consegna dei lavori, causato dal subappaltatore, e alla ripartizione delle responsabilità con l'appaltatore.

Il richiedente sottolinea che l'articolo 119 del Codice Appalti, che regola il subappalto prevede:

- la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei confronti della Stazione Appaltante;
- il pagamento diretto dalla SA ai subappaltatori in presenza di casi determinati (richiesta del subcontraente, qualificazione del subcontraente come micro o piccola impresa, inadempimento del subappaltatore).

L'operatore ha quindi chiesto:

- se la penale deve essere pagata in solido dall'appaltatore e dal subappaltatore;
- se la SA deve pagare il subappaltatore ritardatario e applicare la penale all'appaltatore, che poi può rivalersi sul subappaltatore.

Penali ritardo lavori, chi deve pagarle Il Mit ha risposto che l'articolo 126 del Codice Appalti prevede "penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali".

Nei casi in cui il Codice prevede che la SA paghi direttamente il subappaltatore, la penale per il ritardo dei lavori deve essere pagata solo dal subappaltatore, sotto forma di decurtazione dell'importo dovuto.

Al di fuori dei casi che consentono il pagamento diretto, l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, quindi devono entrambi pagare la penale. da *Edilportale*.



Per il TAR dalle gare PNRR esclusi se non si applica il DNSH

È legittima l'esclusione da un appalto di forniture per omessa presentazione della check list contenente gli elementi di controllo finalizzati al rispetto del principio DNSH per non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Lo afferma il Tar Puglia [con la sentenza n. 263/2024](#).

Il principio

Si tratta di una gara per la fornitura di bus elettrici per un importo di quasi 60 milioni di euro, in cui l'offerta di un operatore è stata dichiarata inammissibile per mancanza della check list contenente gli elementi di controllo riferiti al principio "Do no significant harm" (DNSH), di cui all'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852, che favorisce gli investimenti sostenibili e in forza del quale è vietato arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Più precisamente, il principio – posto a garanzia e suggello di tutti gli interventi del Pnrr – consta di sei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema: 1) mitigazione dei cambiamenti climatici, per cui l'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra; 2) adattamento ai cambiamenti climatici, per cui l'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 3) uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, per cui l'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; 4) transizione verso l'economia circolare, per cui l'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento; 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; 6) prevenzione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi. Uno specifico allegato tecnico della Tassonomia riporta i parametri per valutare se le diverse attività economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o causino danni significativi ad uno degli altri obiettivi.

La violazione

Nel giudicare la controversia, il Tar Puglia ricorda che occorre valutare caso per caso l'impatto ambientale dell'attività economica e dei prodotti e servizi forniti durante il loro intero ciclo di vita, prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita. La fornitura di bus elettrici fa parte di una misura finanziata con fondi Pnrr e per questo il bando di gara aveva precisato che la fornitura dovesse garantire la conformità al principio del Dnsh, da dimostrare attraverso una scheda tecnica che si configura quale elemento essenziale dell'offerta tecnica. Per questo respinge il ricorso, posto che la prescrizione del disciplinare di gara non fa che dare attuazione concreta alla previsione di un regolamento dell'Unione europea, da applicare in tutti i suoi elementi nel territorio nazionale.

Il silenzio assenso in edilizia

Come funziona il silenzio assenso in edilizia? Per ottenere il permesso di costruire con silenzio assenso è necessario che l'intervento proposto sia conforme alla normativa edilizia e urbanistica o è sufficiente il decorso dei termini?

Il silenzio assenso in edilizia non è regolato in modo chiaro e la giurisprudenza, che ha sempre avuto un approccio restrittivo, adesso sta cambiando orientamento. Il Tar Lombardia, con la sentenza 2068, emessa alla fine dell'anno scorso, ha fornito una panoramica sul funzionamento del silenzio assenso in edilizia. In base al Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), il permesso di costruire si può formare con silenzio assenso se, una volta decorsi i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo, il dirigente o il responsabile dell'ufficio non si è pronunciato e non ha fornito motivazioni per il diniego. Il silenzio assenso in edilizia non è invece consentito se la richiesta del permesso di costruire riguarda un'area sottoposta a vincolo idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale. Nel tempo i giudici sono stati sempre concordi sul fatto che non fosse sufficiente il decorso dei termini per la formazione del silenzio assenso in edilizia, ma che fosse necessaria anche la conformità dell'intervento proposto alle norme in materia di edilizia e urbanistica.

Più di recente, i giudici hanno iniziato ad affermare che per ottenere il permesso di costruire con silenzio assenso è sufficiente il decorso dei termini e che l'Amministrazione, se accerta la non conformità dell'intervento, può solo agire in autotutela in un momento successivo. I giudici sono arrivati a questo secondo orientamento perché l'articolo 21 nonies, comma 1, della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, prevede che la PA può annullare d'ufficio il provvedimento tacito formatosi per silenzio-assenso. Secondo i giudici, questo significa che il permesso di costruire si può formare con silenzio assenso anche se l'intervento non è conforme alle norme edilizie e urbanistiche, perché altrimenti la PA non avrebbe nessun motivo per annullare il permesso. Il Tar Lombardia, con la [sentenza 2068/2023](#), ha aderito all'orientamento più recente e confermato la formazione permesso di costruire con silenzio assenso dopo il decorso dei termini.

Il Tar ha ritenuto valido il permesso di costruire e ha spiegato alla PA che avrebbe potuto agire in autotutela. Da *Italia Oggi*.

TAR Sicilia sui bandi per affidamento di appalto integrato

Nel bando per l'affidamento di un appalto integrato, la Stazione Appaltante può inserire requisiti che, anche se apparentemente stringenti, mirano a tutelare la qualità della progettazione. È questo, in sintesi, il principio espresso dal Tar Sicilia, chiamato a pronunciarsi su un bando che, a detta dell'impresa esclusa, avrebbe limitato la concorrenza.

Il caso del bando per l'appalto integrato Il caso inizia con un appalto integrato, che prevede l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, della relazione geologica integrativa e dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un edificio pubblico. Il bando di gara prescrive che, per l'aggiudicazione dell'appalto integrato, è necessario che una struttura operativa minima sia destinata allo svolgimento dell'incarico di progettazione. Secondo il bando, inoltre, tra l'impresa che si aggiudica l'appalto integrato e i progettisti deve esserci uno di questi rapporti: - lavoro subordinato; - lavoro parasubordinato; - raggruppamento temporaneo.

Una delle imprese partecipanti formalizza il suo rapporto con il progettista con un documento che porta una data successiva alla scadenza per la presentazione delle offerte. Viene quindi esclusa e presenta ricorso, sostenendo che il bando non tutela il principio della concorrenza perché limita la libertà dell'imprenditore di scegliere la forma con cui partecipare alla gara. **Appalto integrato, il bando può porre condizioni per i progettisti**

Il Tar Sicilia, con la [sentenza 703/2024](#), ha respinto il ricorso proponendo una serie di considerazioni. In primo luogo, i giudici hanno affermato che la clausola del bando per l'appalto integrato era chiara e l'impresa avrebbe dovuto impugnarla subito, cioè prima di partecipare. In secondo luogo, il Tar ha aggiunto che la clausola è conforme: - all'articolo 10 del Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), che al comma 3 prevede che le Amministrazioni possono introdurre requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto; - all'articolo 103 del Codice Appalti, che consente alle Amministrazioni di richiedere requisiti aggiuntivi ai partecipanti; - all'Allegato II.12 al Codice (sulla qualificazione e i requisiti per partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura) in base al quale alle imprese è richiesta la qualificazione Soa per la progettazione o la presenza di uno staff tecnico di progettazione. Il Tar Sicilia ha quindi concluso che la clausola presente nel bando mira a dimostrare l'adeguatezza e la qualificazione dei componenti della struttura operativa minima di progettazione. Da *Edilportale*.

Una google map dell'evasione fiscale

Un google map dell'evasione, un sistema di variabili economico-sociali per georeferenziare l'evasione fiscale. È il nuovo strumento spiegato da **Andrea De Gennaro** in audizione ieri in commissione finanze del [Senato](#).

I recuperi del 2023

Accanto agli strumenti, i numeri: oltre 700 mln dalle multinazionali e due miliardi di incassi dal contrasto all'**evasione digitale**.

Segnalati danni erariali per 2,2 mld di euro e recuperati, da chi non risponde alle **lettere di compliance**, **partite Iva** inerti, 200 mln di **redditi** non dichiarati. E **sequestri** per reati tributari da 1,5 mld di euro. Infine nell'ambito dei **beni congelati** sono stati 35 gli atti per quasi 2 mld di euro.

De Gennaro, confermando le anticipazioni di ItaliaOggi sulla circolare operativa 1/2024, ha sottolineato che «continuerà il nostro presidio sul mondo dei **digital-asset**, anche grazie agli investimenti nelle 19 infrastrutture tecnologiche in dotazione alla componente speciale, che hanno dischiuso nuove opportunità di investigazione in ambiti operativi finora poco esplorati».

Sul punto, a conferma dell'impegno della Gdf, ha dato, a consuntivo quanto operato nel 2023: «particolare rilievo è il fenomeno dell'**evasione** dell' **Iva** da parte di operatori non residenti che, tramite le **piattaforme** di commercio elettronico, vendono prodotti a consumatori nazionali, non applicando né versando l'imposta sul valore aggiunto, dovuta al fisco italiano in ragione delle regole di territorialità proprie del tributo. parimenti, quale risultato esemplificativo in materia di contrasto all'evasione fiscale digitale, si consideri che, a seguito di soli tre interventi ispettivi operati dai reparti del corpo nel corso del 2023 nei confronti di **multinazionali** leader di settore, sono stati incassati dall'erario, a fronte del versamento spontaneo da parte del **contribuente**, oltre 725 milioni di euro». Sul contrasto alle multinazionali che drenano utili in paesi a fiscalità di vantaggio De Gennaro ha stimato che «negli ultimi anni, in esito ai rilievi mossi dai reparti del corpo solo in tema di fiscalità internazionale, i grandi contribuenti ispezionati hanno optato per la definizione di ogni pendenza con il fisco versando alle **casse** dell'erario più di 2 miliardi di euro». Sulle frodi fiscali è stato ricordato che nel 2023 i reparti del corpo hanno effettuato **sequestri patrimoniali** per reati tributari per oltre 1,5 miliardi di euro, denunciando oltre 14.500 soggetti, di cui 305 tratti in arresto. A questi si aggiunge l'attività mirata di contrasto ai falsi **crediti fiscali** che dal 2021 ha portato a sequestri di oltre 8 mld. Particolare attenzione sulle cosiddette **partite Iva tossiche**, lo scorso anno, ne sono state chiuse oltre 2.000.

Nell'ambito dell'interoperabilità della **banche dati** De Gennaro ha confermato l'aumento di scambio dati con i loro partner operativi l'Agenzia delle entrate tanto per finalità di mappatura dei fenomeni evasivi, quanto per la predisposizione di **piani d'intervento integrati**. «negli ultimi anni», ammette De Gennaro, abbiamo investito molto in dotazioni informatiche e sull'**interoperabilità** delle banche dati. In questo ambito un nuovo sistema di supporto alle decisioni, denominato "mappatura socio-economica e criminale", che permette ai vari livelli di comando di accedere, agevolmente, a centinaia di variabili economico finanziarie, con diversi livelli di approfondimento e per singoli contesti geografici, processando e **georeferenziando** i principali fenomeni di illegalità. Da *Italia oggi*.

Ance Campania


Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

Telefono:
0817645851

Mail
info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici